

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 2 ottobre 2003, n. 229 - Supplemento Ordinario n. 157

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 24.11.2003, n. 326

TITOLO I Disposizioni per favorire lo sviluppo - Capo III Made in Italy, competitività, sviluppo

Articolo 7

Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.